Ministero della cultura

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Apertura di una ulteriore sessione per la presentazione delle richieste di credito d'imposta per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive ai sensi del decreto interministeriale 4 novembre 2025, rep. n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e in particolare l'articolo 16 che prevede che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali prevedono che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, con la conseguenza che dell'inadempimento di tale obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

VISTO il decreto interministeriale 4 novembre 2025, rep. n. 412, di seguito anche "decreto tax credit distribuzione", recante disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive di cuial suddetto articolo 16;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 5, del predetto decreto, che demanda a successivo decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle richieste di credito d'imposta, l'articolo 12, comma 5 e l'articolo 19;

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3362 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie

previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2025, rep. 55, recante il piano di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'annualità 2025;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 6 marzo 2025, rep. 55, che ha finalizzato euro 35.000.000,00 per i crediti d'imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il decreto direttoriale 25 settembre 2026, rep. 2828, con il quale sono stati fissati i termini di apertura e chiusura della sessione 2025 per la presentazione delle richieste di credito d'imposta per la distribuzione nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che all'esito della predetta sessione risultano richieste ammissibili per un importo complessivo inferiore alle risorse disponibili per l'annualità 2025;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie destinate alla medesima misura agevolativa non sono state completamente impiegate e che sussiste l'interesse pubblico al loro pieno ed efficiente impiego nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'apertura della presente sessione costituisce una ulteriore finestra procedimentale riferita alle risorse dell'annualità 2025 e non determina l'istituzione di una nuova misura agevolativa né l'incremento del limite di spesa autorizzato;

CONSIDERATO che la misura del credito d'imposta per la distribuzione cinematografica è finalizzata a promuovere la diffusione delle opere cinematografiche e a sostenere la circolazione delle stesse sul territorio nazionale e nei mercati internazionali;

CONSIDERATO che il pieno utilizzo delle risorse già assegnate alla misura appare conforme ai principi di economicità, efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'apertura della presente sessione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo integralmente finanziata mediante le risorse già assegnate alla misura per l'annualità 2025;

RITENUTO opportuno procedere all'apertura di una ulteriore finestra temporale per la presentazione delle richieste di credito d'imposta, al fine di garantire il pieno utilizzo delle

risorse disponibili e il perseguimento delle finalità di sostegno al settore cinematografico previste dalla normativa vigente;

VISTO il nulla osta del Dipartimento per le attività culturali espresso con nota prot. 8329 del 20 novembre 2026

DECRETA

Articolo 1

(Apertura sessione per la presentazione delle richieste di credito d'imposta per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive)

1. È aperta una seconda sessione per la presentazione delle richieste di credito d'imposta relative alle seguenti linee di intervento:

a) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE (TCDN);

b) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (TCDI).

2. Le risorse utilizzabili nell'ambito della presente sessione sono costituite dalle risorse disponibili per l'annualità 2025, ai sensi del decreto ministeriale 6 marzo 2025, rep. 55, per i crediti d'imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, non assorbite dalla precedente sessione di presentazione delle domande di cui al decreto direttoriale 25 settembre 2026, n. 2828, per le opere la cui distribuzione nazionale in sala cinematografica e per le opere la cui diffusione internazionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2025.

3. La procedura di presentazione delle domande di cui al comma 1 si articola in due fasi: una prima fase di compilazione delle domande e una seconda fase di trasmissione definitiva della domanda. Per le domande che, all'esito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e nei limiti delle risorse disponibili, accedono alla successiva fase istruttoria, è altresì richiesto il versamento delle spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, del presente decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del "decreto tax credit distribuzione".

4. La fase preliminare di presentazione delle domande è aperta dalle ore 12:00 del giorno 25 novembre 2026 sino alle ore 23:59 del giorno 1° dicembre 2026.

5. La fase di trasmissione definitiva delle domande è aperta dalle ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2026 sino alle ore 23:59 del giorno 11 dicembre 2026 e possono accedervi solo coloro che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 4.

6. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 5, fa fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella comunicazione PEC generata automaticamente dal

sistema al termine della fase di compilazione preliminare delle domande e della successiva fase di trasmissione definitiva.

7. Il completamento della fase di compilazione preliminare delle domande non comporta il riconoscimento del credito d'imposta né attribuisce alcuna priorità ai fini dell'accesso alle risorse disponibili.

8. Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma informatica e le istruzioni operative relative alla compilazione preliminare e alla trasmissione definitiva delle domande sono pubblicate sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 2

(Ordine di trattazione delle domande)

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione", istruisce le domande presentate ai sensi del presente decreto e, verificata la completezza delle stesse, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e dalla relativa normativa attuativa, nonché l'effettiva disponibilità delle risorse, provvede al riconoscimento dei crediti d'imposta richiesti.

2. Le domande sono istruite e accolte secondo l'ordine cronologico di trasmissione definitiva di cui al comma 3 e nei limiti delle risorse disponibili. La domanda il cui credito d'imposta richiesto ecceda le risorse ancora disponibili è ammessa e il relativo credito è riconosciuto nei limiti delle risorse residue disponibili. Esaurite le risorse stanziate, non possono essere riconosciuti crediti d'imposta in relazione alle domande successivamente presentate. Al raggiungimento dei limiti di spesa, la Direzione generale Cinema e audiovisivo provvede tempestivamente alla disattivazione del sistema di presentazione delle domande, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.

3. Ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria di cui all'articolo 19, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione", rilevano la data e l'ora della trasmissione definitiva della domanda, come registrate dalla piattaforma DGCOL ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto. Qualora due o più domande risultino trasmesse nel medesimo istante, prevale, per la distribuzione nazionale, la domanda riferita all'opera con data di prima uscita in sala cinematografica anteriore e, per la distribuzione internazionale, la domanda riferita all'opera con data di avvio della distribuzione internazionale anteriore ovvero, in alternativa, con data certa del contratto di distribuzione internazionale anteriore.

4. Per le domande che, in base all'ordine cronologico di cui al comma 3 e nei limiti delle risorse disponibili, risultano ammesse alla fase istruttoria, la Direzione generale Cinema e

audiovisivo richiede, mediante comunicazione trasmessa via posta elettronica, il versamento delle spese di istruttoria secondo le modalità stabilite dal presente decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del "decreto tax credit distribuzione". La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data della comunicazione. Il mancato versamento delle spese di istruttoria o la mancata trasmissione della relativa ricevuta entro il predetto termine comportano l'inammissibilità della domanda.

Articolo 3

(Costi eleggibili per la distribuzione nazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del "decreto tax credit distribuzione", il costo complessivo di distribuzione dell'opera non può eccedere il 30 per cento del costo complessivo di realizzazione dell'opera, attestato dal produttore mediante apposita dichiarazione.

2. Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante il costo complessivo di realizzazione dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del "decreto tax credit distribuzione".

3. Qualora l'attività di distribuzione sia realizzata, in tutto o in parte, mediante contratto di service ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del "decreto tax credit distribuzione", la domanda deve essere corredata:

a) dalla dichiarazione relativa al ricorso al service;

b) dall'allegato contenente il dettaglio delle prestazioni svolte e dei relativi costi;

c) dalla documentazione contrattuale pertinente.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del "decreto tax credit distribuzione", sono eleggibili, anche se sostenuti nei confronti di soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, i costi di promozione, pubblicità e marketing di cui alla Tabella n. 1 allegata al "decreto tax credit distribuzione", a condizione che gli stessi risultino strettamente inerenti e direttamente riferibili alla distribuzione nazionale dell'opera e siano sostenuti e documentati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 6, e 5 del "decreto tax credit distribuzione".

5. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i costi di cui al comma 4:

a) i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari e per la realizzazione e diffusione di campagne promozionali attraverso piattaforme e servizi digitali, ivi inclusi social media, motori di ricerca e altri operatori che offrano servizi pubblicitari o promozionali analoghi;

b) i costi relativi a servizi di analisi dei dati, misurazione, monitoraggio e tracciamento delle performance delle campagne di cui alla lettera a), ove direttamente connessi e strumentali alle attività di promozione, pubblicità e marketing dell'opera.

6. Resta in ogni caso ferma, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione", l'eleggibilità dei costi di cui al comma 4 del presente articolo sostenuti nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.

7. Resta fermo il potere della Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi degli articoli 4, comma 6, 5 e 20 del "decreto tax credit distribuzione", di verificare in ogni momento la sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di richiedere ulteriore documentazione a comprova dell'effettività, dell'inerenza e della congruità dei costi medesimi, e di procedere, in caso di esito negativo della verifica, alla rideterminazione del costo eleggibile.

Articolo 4

(*Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)*

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 5

(Documentazione allegata alle domande)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le domande devono essere corredate, ove applicabile, dalla seguente documentazione:

a) documentazione relativa ad eventuali contratti di service;

b) documentazione attestante il possesso della copertura assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali;

c) documentazione attestante il costo complessivo di realizzazione dell'opera;

d) certificazione del revisore legale redatta secondo il modello reso disponibile dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo;

e) ogni ulteriore documento previsto dai manuali operativi e dalla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo;

f) documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione quale società di distribuzione indipendente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei medesimi requisiti.

Articolo 6

(Disposizioni comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto tax credit distribuzione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere documentazione o chiarimenti ulteriori ritenuti necessari ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal "decreto tax credit distribuzione" e dalla relativa normativa attuativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Dr.ssa Elena Giacone

ELENA
GIACONE
MINISTERO
DELLA
CULTURA
23.11.2026
15:22:58
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giorgio Carlo Brugnoni

GIORGIO
CARLO
BRUGNONI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
23.11.2026
15:57:18
GMT+01:00